



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche, e con la presenza dei magistrati:

Presidente

DI VIRGILIO dott.ssa Rosa Maria

Vice Presidenti

MANNA dott. Antonio

CIAMPI dott. Francesco Maria

Componenti consiglieri

TRAVAGLINO dott. Giacomo

FERRANTI dott.ssa Donatella

IMPERIALI dott. Luciano

SIANI dott. Vincenzo

COSTANZO dott. Angelo

STALLA dott. Giacomo Maria

LEONE dott.ssa Margherita Maria

CRISCUOLO dott.ssa Anna

BERTUZZI dott. Mario

RICCIARELLI dott. Massimo

GALTERIO dott.ssa Donatella

MASI dott.ssa Paola

FIORDALISI dott. Domenico

GARRI dott.ssa Fabrizia

DI MARZIO dott. Mauro

SCARLINI dott. Enrico Vittorio Stanislao

GRAZIOSI dott.ssa Chiara

FIECCONI dott.ssa Francesca

AGOSTINACCHIO dott. Luigi

ACETO dott. Aldo

LIBERATI dott. Giovanni

CALAFIORE dott.ssa Daniela

4

riunito il 12 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DEFINITIVA

Richiamata la propria ordinanza interlocutoria emessa il 2 dicembre 2024,
Esaminata l'ulteriore memoria del 9 dicembre 2024 fatta pervenire dai promotori
Riccardo Magi, Francesco Corleone e Ivano Novelli, con la quale essi hanno
ulteriormente sul punto della individuazione della denominazione identificativa
dell'oggetto del referendum;

Sentita la relazione del consigliere Vincenzo Siani;

Premesso che è stata promossa l'iniziativa di *referendum* popolare ex art.
75 della Costituzione e art. 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di
cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 30
settembre 2024, annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208
del 5 settembre 2024 (n. 24A04663), sul seguente quesito:

*«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle
parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione";
nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che
risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza"?».*

Rilevato che, come attesta il verbale di deposito, formato, ai sensi dell'art. 28
della legge n. 352 del 1970, della richiesta di *referendum* previsto dall'art. 75
della Costituzione, il giorno 30 del mese di settembre 2024, alle ore 10:30,
nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di Giustizia,
avanti al competente Direttore, sono comparsi i signori Riccardo MAGI,
Francesco CORLEONE, Ivano NOVELLI, Benedetto DELLA VEDOVA, Vincenzo
MARAIO, Francesca DRUETTI, Antonella SOLDI, Matteo HALLISSEY, Nicolò
SCIBELLI, Tania PACE, Carla TAIBI, Gianpiero CIOFFREDI, Ilinca Daniela
IONITA, Ireneo Antonio DA CONCEICAO SPENCER TEQUE, Stefano GALIENI
(debitamente identificati nell'atto), dichiaratisi facenti parte del gruppo dei
promotori della raccolta delle firme attuata, ai sensi delle norme suindicate, a
sostegno del suddetto referendum precisando che la loro legittimazione è

tratta dall'iniziativa di cui al verbale di Cancelleria del 4 settembre 2024, annunciata nella Gazzetta Ufficiale già identificata;

Considerato che i medesimi, allo scopo espressamente enunciato di attuare la richiesta del succitato referendum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 25 maggio 1970 n. 352 e dell'art. 7, comma 2, del DPCM 9 settembre 2022, hanno depositato una copia dell'attestazione di messa a disposizione di firme raccolte elettronicamente, che hanno dichiarato essere complessivamente n. 637.487 di sottoscrizioni, di cui n. 2 sottoscrizioni non risultavano essere state verificate dalla Piattaforma in relazione all'iscrizione nelle liste elettorali, ragione per la quale i promotori hanno dato atto di avere inserito nella *pendrive* di cui in seguito una copia dei relativi certificati;

Constatato, in tal senso, che i suddetti promotori hanno depositato una *pendrive* (marca Verbatim della capacità di 16 *gigabyte*), contenente 11 *file* e una cartella, con spazio utilizzato pari a 150.011.904 *byte*, nei quali è presente il *file* relativo all'attestazione di messa a disposizione munito di firma digitale e marca temporale, come da corrispondente formalità di deposito, in esito alla quale è stata raccolta anche la dichiarazione dei suddetti promotori di elezione di domicilio presso la sede di +Europa, Via Santa Caterina da Siena, n. 46, 00186, Roma, email info@piùeuropa.eu; PEC infopiùeuropa@pec.it;

Osservato che le parti dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 oggetto del quesito referendario sono contenute in un atto normativo avente natura ed efficacia di legge e che esse risultano in vigore, non essendo intervenuti, rispetto alla disposizione che le contiene, atti di abrogazione, anche parziale, o sentenze dichiarative della relativa illegittimità costituzionale; e che dal raffronto fra l'attuale testo del suddetto articolo 9 e quello che sortirebbe dall'abrogazione referendaria oggetto del quesito si desume – per quanto di rilievo in ordine all'individuazione della denominazione – che l'esito stesso sarebbe quello di legittimare alla richiesta di ottenimento della cittadinanza il cittadino straniero extracomunitario maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, mentre attualmente il

tempo di residenza nel territorio della Repubblica per lo stesso straniero non adottato è di dieci anni;

Dato atto che questo Ufficio centrale per il referendum ha avviato e concluso la procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone, con delega del Presidente dell'Ufficio, le operazioni alla Segreteria all'uopo costituita e che la relazione conclusiva delle suddette operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni degli elettori richiedenti il referendum rassegnata dalla Segreteria il 2 dicembre 2024 ha comunicato il seguente esito:

Sottoscrizioni totali messe a disposizione

637.487

Sottoscrizioni non verificate con ANPR

2

Sottoscrizioni verificate valide

637.485

con l'effetto che l'esito finale delle operazioni di verifica e di conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria conduce alla conclusione che il numero di elettori richiedenti il referendum ha raggiunto il *quorum* stabilito dall'articolo 75, primo comma, della Costituzione;

Considerato che, con ordinanza interlocutoria in data 2 dicembre 2024, questo Ufficio centrale per il referendum ha comunicato ai promotori le risultanze delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta di referendum; e, con la medesima ordinanza interlocutoria, dopo che i promotori, in via anticipata, avevano prospettato la denominazione: *"Cittadinanza italiana: Abrogazione delle disposizioni che non permettono la concessione della cittadinanza italiana allo straniero maggiorenne non appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea dopo cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica"*, ha proposto la seguente denominazione: *"Cittadinanza italiana: Dimezzamento dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della*

cittadinanza italiana", assegnando termine fino al 9 dicembre 2024 per far pervenire a questo Ufficio deduzioni od osservazioni scritte;

Rilevato che i promotori, con memoria depositata il 9 dicembre 2024, hanno svolto osservazioni e, tenendo conto delle considerazioni sviluppate dall'Ufficio, hanno rimodulato la proposta di denominazione prospettando la seguente proposizione: *"Cittadinanza italiana: Abrogazione delle disposizioni che non permettono la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allo straniero maggiorenne extracomunitario dopo cinque anni di residenza legale in Italia"*;

Ribadito che a questo Ufficio centrale compete, a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sentiti i promotori, stabilire la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum, onde perseguire la finalità di rendere chiaro, appunto identificandolo, quale sia l'oggetto referendario, in modo da renderlo immediatamente e univocamente comprensibile ai cittadini aventi diritto a partecipare al referendum, a norma dell'art. 75 Cost., e porli, anche per tale aspetto, in condizione di esprimere un voto pienamente consapevole;

Ritenuto che, nell'evidenziata prospettiva e tenuto anche conto dell'evoluzione delle indicazioni date dai promotori all'esito dell'interlocuzione svolta sul tema, la denominazione identificativa dell'oggetto del referendum, sempre intatto il quesito suindicato, debba opportunamente individuarsi nella seguente:

«Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»;

PQM

Dichiara conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul

seguente quesito: «Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza"?».

Dispone che il referendum abbia la seguente denominazione sintetica:

«Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale e che la stessa sia notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori del suddetto referendum popolare.

Roma, 12 dicembre 2024

Depositato in Segreteria

12 DIC. 2024

IL DIRETTORE

Dott.ssa Giorgia Medaglia

Giorgia Medaglia

La Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

Rosa Maria Di Virgilio

